

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1966

#### Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso a dare una nuova struttura alle Facoltà e ai corsi per il conseguimento della laurea in Scienze politiche, auspicata da vari anni dai docenti delle Facoltà interessate, tenendo conto delle indicazioni della Commissione di indagine sullo stato della scuola italiana.

Gli studi politico-sociali sono in rapida evoluzione, che impone un altrettanto duttile e tempestivo adeguamento degli strumenti di ricerca e, quindi, della distribuzione delle discipline, mentre l'ordinamento in vigore è sostanzialmente quello di trenta anni or sono. Esso, quindi, risente del particolare clima politico in cui venne foggia- to, nè i parziali provvedimenti adottati dopo il 1945 sono stati idonei a risolvere i problemi di fondo. Pertanto appare ormai inderogabile dare una nuova struttura alle dette Facoltà.

Inoltre è da rilevare che, indipendentemente dall'accrescimento generale della popolazione universitaria, verso gli studi di scienze politiche si va stabilmente spostando una schiera sempre più numerosa di giovani, i quali un tempo si volgevano ad altri settori dell'Università. Tale processo di espansione, anzichè venire accompagnato da un rafforzamento quantitativo e qualitativo delle Facoltà apposite, è stato fronteggiato con la creazione di corsi annessi alle Facoltà di giurisprudenza.

Infatti le facoltà di scienze politiche ora esistenti in Italia sono poche, in tutto sette, e precisamente: Firenze, ove l'attuale è erede del vecchio istituto Cesare Alfieri, fondato nel 1874, Milano Cattolica, Roma, Pavia, Padova, Bologna, di recente istituzione, e infine Perugia, che fruisce, però di un ordinamento speciale, in quanto rilascia,

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oltre che la laurea in scienze politiche, anche la laurea in economia e commercio.

Accanto alla facoltà di scienze politiche esistono i corsi di scienze politiche, che rilasciano anch'essi lauree in scienze politiche, in varie facoltà di giurisprudenza, e precisamente a Trieste, a Torino, a Genova, a Pisa, a Siena, a Napoli, a Bari, a Cagliari, a Catania, a Messina, a Palermo.

Vi è oggi una esperienza umana ed un campo di indagini che non sono più soddisfatti dai correnti studi giuridici, economici, storici, il cui significato occorre rilevare e si rileva specificamente, dicendo che è esperienza e indagine di un certo tipo, non esauribile entro i tipi già noti. Non basta, infatti, ad esaurirlo l'aggiunta di qualche nuova disciplina di insegnamento, non basta fare ricorso al diritto, all'economia, alla storia per coprire l'area di vita cui si accenna, poichè appunto di nuova materia e di nuova esperienza si tratta, politica e sociale. Gli stessi elementi, giuridici, economici, storici, che si debbono assumere per sviluppare i piani di studio ed ordinare didatticamente le nuove facoltà, hanno da sottostare alle loro intrinseche esigenze, in modo da raccoglierci intorno a un Centro, che è dato dalla esperienza politica e in un quadro che si ispiri a socialità.

Ed è perciò, che, accogliendo anche il suggerimento della Commissione d'indagine sullo stato della scuola italiana, le facoltà di scienze politiche assumono la nuova denominazione di « facoltà di scienze politiche e sociali ».

Nella premessa del nuovo nome, legato come si è detto ad una nuova sostanza, si è ritenuto opportuno che la laurea in scienze politiche e sociali debba essere unica, essendo titolo di ammissione alle nuove facoltà il diploma di maturità classica o scientifica.

Il nuovo corso di laurea è articolato in quattro anni, distinti a loro volta in due bienni, il primo dei quali propedeutico e comune a tutti gli studenti; il secondo biennio potrà essere distinto nei quattro seguenti indirizzi:

- a) Politico-amministrativo;
- b) Politico-economico;
- c) Storico-politico;
- d) Sociale.

Tali indirizzi avranno sostanziali caratteristiche attraverso la specificità delle materie d'insegnamento.

Proprio perchè il primo biennio sarà la base dell'intero corso di studi, sarà necessario designare materie essenziali e comuni a tutti gli indirizzi, prescelte nell'ambito della giurisprudenza, dell'economia, della sociologia, della riflessione filosofica, della storia, della geografia.

La differenziazione nel secondo biennio nei quattro indirizzi sopra indicati risponde alle esigenze da più parti prospettate.

A) L'indirizzo politico-amministrativo mira alla formazione del personale specializzato per le pubbliche amministrazioni, anche sopra nazionali. Molto si è discusso sull'indirizzo in questione, ed in particolare se il compito di formare il pubblico funzionario debba riservarsi alle facoltà giuridiche. Non si esclude che queste possano e per lungo tempo provvedervi, sostanziano un indirizzo giuridico-amministrativo accanto ad uno giuridico-forense, ma è certo che a una adeguata formazione amministrativa concorrono oggi non solo le discipline giuridiche ma altresì tante altre discipline economiche e finanziarie, metodologie e tecniche nuove, che le facoltà giuridiche non ospitano. Non si può negare che il pubblico funzionario abbia necessità di conoscere il substrato sociale e politico in cui è chiamato ad operare, quale appunto gli è offerto dalla sociologia, dalla scienza politica, dall'economia politica, dalle risultanze statistiche debitamente interpretate.

Ed è perciò che è stato ritenuto opportuno che il pubblico funzionario possa derivare, quanto alla formazione, da due diverse e distinte matrici, da una matrice normativa e giuridica e da una politica e sociale che si attenga al contenuto dell'attività amministrativa.

B) Nel prevedere l'indirizzo politico-economico si è considerato che l'insegnamento oggi impartito nelle facoltà di economia e commercio non soddisfa le esigenze della politica economica, soprattutto su un piano internazionale e che un certo tipo di opera-

tore economico e di esperto di politica economica, soprattutto su un piano internazionale, abbia bisogno di integrazioni e di sviluppi culturali che soltanto una facoltà di scienze politiche e sociali è in grado di dare, dal momento che vuole congiungere armonicamente e armonicamente integrare con la base internazionalistica e politica, esperienze sociologiche ed economiche, demografiche e statistiche.

C) L'indirizzo storico-politico nella facoltà di scienze politiche e sociali è stato reiteratamente richiesto da quanti nel nostro Paese si occupano a livello universitario, dell'insegnamento delle discipline storiche. Si è ritenuto che come gli studi storici acquistano maggiore ricchezza di determinazioni nella conoscenza delle discipline sociali e politiche, queste alla loro volta conseguono maggiore concretezza nella individuazione storica.

Di conseguenza dovrebbero trarre profitto dall'istituzione dell'indirizzo storico-politico in primo luogo tutti quelli che intendono dedicarsi alla carriera delle rappresentanze all'estero (diplomazia, consolare, negli enti economici internazionali ecc.) e in secondo luogo tutti quelli che intendono dedicarsi all'insegnamento della storia.

D) L'indirizzo sociale, più che sostitutivo di una facoltà specialistica di sociologia, è inteso a formare dal complesso delle scienze sociali e quindi anche dalla sociologia che oggi ha notevoli e già apprezzati sviluppi nel nostro paese, un tipo di studioso e anche di operatore sociale che sappia orientarsi nel pubblico servizio e sia, per ricchezza e varietà di conoscenze, capace di dare indicazioni a chi opera e alle sue scelte.

Gli uffici studi e programmi delle grandi comunità internazionali, dei ministeri, dei maggiori enti e aziende, dovrebbero avere del personale specializzato in grado di comprendere la natura e lo stato del tessuto sociale su cui svolge l'azione sua il funzionario, il tecnico o politico dell'economia, l'uomo politico stesso. Non è possibile, dinanzi al-

le trasformazioni che la vita oggi comporta, procedere senza adeguata preparazione, senza quelle conoscenze di massima e particolari che assicurano il più sicuro cammino.

Nel loro complesso i quattro indirizzi — di cui dovrà farsi menzione nel diploma di laurea — rappresentano una sostanziale attuazione del principio della specializzazione; strettamente connesso a questo principio è l'altro dell'autonomia della facoltà che si estrinseca innanzi tutto nel diritto riconosciuto ad ogni facoltà di scegliere gli indirizzi da attuare, evidentemente non a caso, bensì in relazione al numero dei posti di ruolo disponibili.

Infatti, si è ritenuto, confermando le opportune proposte, che nessuna facoltà di scienze politiche e sociali possa mai avere un numero di professori di ruolo e di assistenti di ruolo inferiore a quattro. Tale numero davvero minimo dovrà elevarsi a sei se la facoltà intende attuare due indirizzi, a otto se gli indirizzi da attuare sono tre, a dieci se quattro.

Non sarà inutile aggiungere a questo punto che il presente disegno di legge non porterà alcun aggravio all'erario, perchè la trasformazione delle facoltà di scienze politiche attualmente funzionanti non comporta aumento del numero dei posti di ruolo. Inoltre l'eventuale trasformazione in facoltà degli analoghi corsi di laurea funzionanti presso le facoltà di giurisprudenza sarà fatta mediante la ripartizione dei posti di ruolo già attribuiti agli insegnamenti propri dei detti corsi, all'eventuale assegnazione di altri posti di ruolo di professori e di assistenti si provvederà nei limiti delle disponibilità dei posti di cui all'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e di quegli altri che verranno istituiti con gli stanziamenti di cui all'articolo 28 della legge di finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio 1966-70, attualmente all'esame del Parlamento.

Per i corsi di scienze politiche, costituite presso alcune facoltà di giurisprudenza, si prevede un periodo transitorio di quattro anni, entro il quale essi possono essere tra-

sformati in facoltà, secondo il predisposto modello e le prestabilite condizioni; per la facoltà di scienze politiche di Perugia, che fruisce di un ordinamento speciale, in quanto rilascia oggi due lauree diverse, quella di scienze politiche e quella di economia e commercio, il disegno di legge reca una apposita norma per la scissione, su proposta delle competenti Autorità accademiche, in due facoltà; una di scienze politiche e sociali e l'altra di economia e commercio.

Non si è fatta menzione dell'Istituto di sociologia di Trento, riconosciuto con legge approvata dal Parlamento il 31 maggio 1966 (legge 8 giugno 1966, n. 432) perchè esso oltre ad essere libero resterà un'istituzione atipica avente finalità e caratteristiche del tutto particolari.

È stato ritenuto, infine, far ricorso alla legge quale mezzo tecnico del provvedimento innovatore, senza smentire il principio dell'autonomia universitaria, garantito dall'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione. Ciò è apparso necessario per assicurare, attraverso la legge, un generale quadro strutturale e per rimuovere con la legge alcuni dettami legislativamente stabiliti.

La determinazione del piano degli studi delle nuove facoltà di scienze politiche e sociali, invece, è stata lasciata al Ministro della pubblica istruzione che si varrà della procedura prevista dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. È stata prescelta tale procedura sia perchè nella esperienza del nuovo ordinamento essa sembra più duttile, sia perchè è sembrato opportuno che l'ordinamento degli studi promani dagli stessi organi accademici, come è stato auspicato dalla Commissione d'indagine.

Si è ritenuto opportuno equiparare la laurea in scienze politiche e sociali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, a quella di giurisprudenza agli effetti dell'ammissione ai pubblici concorsi, con esclusione di quelli per l'accesso alla carriera giudiziaria, ordinaria e speciale, e alla carriera della Avvocatura dello Stato.

Con la prevista soppressione nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, dell'espressione « le facoltà di scienze politiche sono considerate come facoltà di giurisprudenza » si è data possibilità alle nuove facoltà di scienze politiche e sociali di eleggere autonomamente i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi alle cattedre che le sono proprie.

Una norma di carattere transitorio regola il passaggio degli studenti dal vecchio al nuovo ordinamento.

Alla luce delle su esposte considerazioni è stato predisposto il seguente disegno di legge le cui caratteristiche possono così riassumersi:

1) gli articoli 1 e 2 stabiliscono la denominazione e le caratteristiche delle nuove facoltà di scienze politiche e sociali, i titoli di ammissione, la durata degli studi divisi in due bienni, gli indirizzi che si possono attuare;

2) l'articolo 3 stabilisce il valore legale della laurea;

3) l'articolo 4 stabilisce le condizioni indispensabili per l'attuazione di uno o più indirizzi presso una stessa facoltà;

4) l'articolo 5 prevede che il nuovo piano di studi della facoltà sia emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

5) l'articolo 6 detta speciali norme per la trasformazione della facoltà di scienze politiche di Perugia, secondo i criteri sopra indicati;

6) l'articolo 7 concede alle facoltà di scienze politiche e sociali piena autonomia ai fini delle designazioni, mediante elezioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie;

7) l'articolo 8 stabilisce particolari norme transitorie per gli studenti di scienze politiche che desiderano optare per il nuovo piano di studi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le facoltà di scienze politiche assumono la denominazione di facoltà di scienze politiche e sociali e sono disciplinate dalla presente legge. L'ordinamento delle facoltà di scienze politiche fin qui vigente è abrogato.

I corsi di laurea di scienze politiche, esistenti presso le facoltà di giurisprudenza, possono, ove ciò risulti opportuno, in considerazione della loro particolare validità, essere trasformati entro 4 anni dalla entrata in vigore della presente legge in facoltà di scienze politiche e sociali.

Alla trasformazione dei detti corsi si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Con lo stesso provvedimento saranno assegnati i posti di ruolo di professore e di assistente già attribuiti a discipline proprie del corso di laurea in scienze politiche trasformato.

**Art. 2.**

La facoltà di scienze politiche e sociali conferisce un'unica laurea in scienze politiche e sociali.

Il corso per il conseguimento della laurea è distinto nei quattro seguenti indirizzi: *a)* Politico-amministrativo; *b)* Politico-economico; *c)* Storico-politico; *d)* Sociale. Sul diploma di laurea dovrà farsi esplicita menzione dell'indirizzo seguito dallo studente tra quelli attuati dalla facoltà che conferisce la laurea medesima.

Il corso degli studi è quadriennale, ordinato su due distinti bienni, il primo dei quali è propedeutico e comune a tutti gli indirizzi, il secondo differenziato per ognuno degli indirizzi medesimi.

Il titolo di ammissione alla facoltà di scienze politiche e sociali è il diploma di maturità classica o scientifica.

#### Art. 3.

La laurea in scienze politiche e sociali, indipendentemente dall'indirizzo seguito dallo studente, è equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le pubbliche amministrazioni, statali, locali e speciali fatta eccezione per i concorsi per la magistratura ordinaria, per il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e per l'Avvocatura dello Stato.

#### Art. 4.

Ogni facoltà di scienze politiche e sociali può attuare uno o più degli indirizzi di cui all'articolo 2.

In nessuna facoltà di scienze politiche e sociali il numero rispettivamente dei posti di professore di ruolo e dei posti di assistente di ruolo può essere inferiore a quattro. Tale numero minimo è elevato a sei se la facoltà intende attuare due indirizzi, a otto se gli indirizzi da attuare sono tre, a dieci se gli indirizzi da attuare sono quattro.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 63 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, la metà dei posti di ruolo deve essere riservata alle discipline che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultano fondamentali soltanto presso le facoltà di scienze politiche e sociali.

Le assegnazioni in contrasto con la norma che precede restano ferme, fino a quando le relative cattedre saranno coperte dagli attuali titolari.

#### Art. 5.

Il piano di studi della facoltà di scienze politiche e sociali sarà stabilito sulla base del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro

degli esteri per quanto riguarda gli indirizzi del 2° biennio che interessano la preparazione agli studi diplomatici.

#### Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle competenti Autorità accademiche, è autorizzato a scindere la facoltà di scienze politiche di Perugia nella facoltà di economia e commercio, e nella facoltà di scienze politiche e sociali. Qualora nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non venga formulata alcuna proposta, il Ministro della pubblica istruzione provvederà a trasformare la facoltà di scienze politiche di Perugia in facoltà di scienze politiche e sociali, sopprimendo il corso di laurea in economia e commercio.

#### Art. 7.

Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, è soppressa l'espressione: « Le facoltà di scienze politiche sono considerate come facoltà di giurisprudenza ».

#### Art. 8.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze politiche e sociali di cui ai precedenti articoli 2 e 5 si applica agli studenti che si immatricoleranno nell'anno accademico successivo a quello durante il quale entrerà in vigore la presente legge, nonchè agli studenti in regolare corso di studio, che nell'anno accademico precedente risultavano iscritti al 1° ed al 2° anno del corso di laurea in scienze politiche, e dichiarino, espressamente, di optare per esso. Nei riguardi di questi ultimi stabilirà il Consiglio di facoltà le condizioni in base alle quali potrà essere adattato il piano degli studi già seguito a quello da seguire in base al nuovo ordinamento.

Gli studenti iscritti in precedenza al corso di laurea in scienze politiche potranno completare il corso di studi secondo le norme che lo disciplinavano antecedentemente.